

ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

REGOLAMENTO DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

(art. 24 l.r. 19/2009)

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, e disciplina le attività e i comportamenti consentiti all'interno delle seguenti aree protette gestite dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie (di seguito denominato Ente):
 - 1) Parco naturale Gran Bosco di Salbertrand
 - 2) Parco naturale Val Troncea
 - 3) Parco naturale Orsiera Rocciavrè
 - 4) Parco naturale dei Laghi di Avigliana
 - 5) Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco
 - 6) Riserva naturale dell'Orrido di Foresto
2. In particolare nel rispetto delle finalità definite dall'art. 7 commi 1 e 2 lett.a e b della l.r. 19/2009 e s.m.i., disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree protette sia dal punto di vista naturalistico, scientifico, culturale, ricreativo e sportivo, sia delle attività economiche e agro-silvo-pastorali. Il comportamento del fruitore all'interno delle aree protette deve sempre improntarsi al rispetto dell'ambiente e delle persone che lo frequentano.
3. Il regolamento delle aree protette è adottato dal consiglio dell'Ente, sentita la consulta per la promozione del territorio ed è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
4. Poiché le aree protette citate nel comma 1 costituiscono anche Zone Speciali di Conservazione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, le norme del presente regolamento sono predisposte in coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico – ambientali di tali aree facenti parte della Rete Natura 2000.
5. Al presente Regolamento è aggiunta come parte integrante e sostanziale, una cartografia indicante i limiti alla balneazione, alla navigazione, all'accesso ed alla circolazione pedonale o effettuata con qualsiasi altro mezzo.
6. Le modificazioni alla cartografia di cui al comma 5 del presente articolo sono adottate con la procedura prevista per l'adozione del presente regolamento.

Art. 2
(Coordinamento con altre normative)

1. Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni penali di cui alla L. 394/91, ove sussistano gli estremi di reato.

2. Il presente regolamento è integrato dalle Misure di conservazione per la tutela delle aree della rete Natura 2000 approvate ai sensi dell'art. 40 e 48 della l.r. 19/09 e s.m.i., per la violazione delle quali detta legge, all'art. 55 c.1 lett r, s, t e all'art. 50 c.1, prevede specifiche sanzioni.
3. L'Ente ha la facoltà di porre ulteriori limitazioni, temporanee o permanenti, per motivate esigenze di tutela di habitat e specie.
4. E' fatta salva l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 38 c. 3 bis della l.r. 32/82.

Art. 3 (Convenzioni)

1. Fatta eccezione per il servizio di vigilanza, così come normato dall'art. 21 e dall' art. 49 della l.r. 19/2009 e s.m.i., per il raggiungimento dei fini istituzionali e per la gestione dei beni di proprietà di amministrazioni pubbliche o di proprietà privata l'Ente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti interessati.
2. Le convenzioni devono indicare espressamente le forme, le modalità, i tempi e le condizioni di utilizzazione e di gestione dei beni.
3. L'Ente può stipulare intese con soggetti pubblici e privati per l'espletamento di particolari attività, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

Art. 4 (Accesso pedonale)

1. L'accesso pedonale è consentito tutti i giorni fatte salve le specifiche limitazioni definite nel presente regolamento.
Nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand l'accesso dei visitatori al Parco e' libero e puo' avvenire esclusivamente dagli ingressi del Parco, sulle strade carrozzabili interne o sui sentieri segnalati. In tale Area protetta è fatto obbligo ai fruitori di rimanere sulle strade carrozzabili e sui sentieri segnalati come da cartografia di cui all'art. 1; tale limite non riguarda i proprietari di immobili ed aventi titolo.
2. L'Ente ha la facoltà di limitare l'accesso alle aree di cui è proprietario o gestore a qualsiasi titolo.
3. E' vietato l'accesso ai terreni sottoposti a colture agrarie o a particolari vincoli di salvaguardia e tutela ambientale, definiti dall'Ente o da altri soggetti aventi titolo. Sono esclusi dal divieto i proprietari dei terreni, gli aventi titolo, coloro che esercitano attività agro-silvo-pastorali ed i soggetti autorizzati.
4. L'Ente ha facoltà di limitare temporaneamente l'accesso, compreso quello dei soggetti autorizzati, all'intero territorio gestito o a parti di esso, con provvedimento motivato, per consentire lo svolgimento di operazioni di manutenzione e di salvaguardia ambientale, per la tutela di habitat e specie, ovvero a seguito di calamità naturali o in caso di situazioni di pericolo conseguenti a fattori climatici e/o ambientali .
5. Le chiusure temporanee di cui al comma 4 sono decise d'intesa con i Comuni e con i soggetti titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali, in particolari casi di necessità ed urgenza l'Ente può comunque provvedere alle chiusure temporanee medesime.

6. Delle limitazioni all'accesso di cui ai precedenti commi 3 (esclusi i terreni sottoposti a colture agrarie), e 4, è data in ogni caso adeguata informazione.
7. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.
8. Le violazioni ai divieti di accesso opportunamente segnalati disposti ai sensi delle MCSS comportano le sanzioni per esse previste dalla l.r. 19/09 e s.m.i.

Art. 5

(Attività di studio, ricerca scientifica e didattica)

1. L'Ente promuove tramite apposite convenzioni o accordi attività di ricerca, attivazione di stage, tesi e dottorati finalizzati ad approfondire tematiche proprie delle aree protette.
2. Le attività di studio, di ricerca devono essere preventivamente comunicate all'Ente e sono programmate e svolte sulla base di apposite convenzioni o intese con l'Ente stesso, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente. I dati inerenti ricerche studi e le pubblicazioni devono essere forniti all'Ente.
3. L'eventuale utilizzazione di personale e di strutture dell'Ente per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 del presente articolo può comportare un rimborso spese o altre forme di compensazione.
4. Le violazioni delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all'art. 55 c. 1 lett. p l.r. 19/2009 e s.m.i. o la sanzione di cui all'art. 55 c. 1 lett. r secondo periodo ovvero quella di cui all'art. 55 c. 1 lett t l.r. 19/09 e s.m.i. e il ripristino dei luoghi ex art. 50 c. 1 l.r. 19/09 e s.m.i. nel caso l'attività sia stata svolta in assenza della valutazione di incidenza, qualora necessaria, o in violazione delle prescrizioni imposte a seguito di valutazione di incidenza.

Art. 6

(Mezzi motorizzati)

1. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo sono vietati al di fuori della viabilità consentita fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza e antincendio in servizio. Nella cartografia di cui all'art. 1 sono indicati i percorsi vietati.
2. Il divieto non si applica altresì ai proprietari dei fondi e immobili serviti, ai mezzi impiegati per motivati scopi professionali o in occasione delle feste della tradizione popolare previa autorizzazione nominativa, temporanea e non cedibile rilasciata dall'ente parco. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile il relativo contrassegno. Autorizzazioni permanenti possono essere rilasciate esclusivamente ai proprietari di terreni e di fabbricati compresi nel parco, agli aventi titolo, e a coloro che svolgono attività commerciali, lungo percorsi limitati alla percorrenza necessaria al raggiungimento della proprietà stessa.
3. Sui percorsi aperti al transito la velocità deve essere tale da non arrecare disturbo alla fauna ed ai fruitori e comunque, sui percorsi sterrati, non superiore ai 20 km/h, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza e antincendio.
4. Gli accessi carrabili delle strade precluse al transito eventualmente chiuse con sbarre mobili devono essere richiusi dopo il passaggio di mezzi autorizzati.

5. E' vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi utilizzati per attività agro-silvo-pastorali opportunamente autorizzati, soccorso, vigilanza e antincendio.
6. È vietato il parcheggio di veicoli nei prati, sui greti dei fiumi, nelle zone boschive, nei terreni agricoli e nelle aree segnalate, con l'eccezione delle aree di sosta espressamente individuate che potranno essere gestite a pagamento, e in spazi idonei a bordo strada non sottoposti a divieto. Sono esclusi dal divieto i proprietari o aventi titolo che sostano sul terreno di proprietà.
7. E' vietato lo svolgimento di competizioni, raduni e manifestazioni di mezzi motorizzati al di fuori delle strade aperte al pubblico.
8. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo, comma 1, 2 e 5 comportano la sanzione amministrativa prevista per la violazione dell' art. 8 c. 3 lett. n) della l.r. 19/09 e s.m.i.; le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comma 3, 4 comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.; le violazioni dei divieti del presente articolo, comma 6 comportano la sanzione amministrativa prevista dall'art. 38, comma 1 lett. d della l.r. 32/82 e s.m.i.

Art. 7
(Escursionismo, attività alpinistica e speleologica)

1. L'escursionismo e le attività alpinistica e speleologica sono consentite con le seguenti limitazioni:
 - nel Parco naturale Val Tronca, nelle aree definite di maggior pregio naturalistico, è vietato:
 - a) effettuare attività escursionistiche non guidate fuori dai sentieri;
 - b) praticare attività alpinistiche nelle zone rupestri;
 - nella Riserva naturale dell'Orrido di Chianocco, al fine di impedire il disturbo dell'avifauna presente è vietata l'arrampicata su roccia nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno; da tale divieto è esclusa la via ferrata presente nell'Orrido.
2. L'apertura di nuove vie di arrampicata attrezzate e vie ferrate è vietata in assenza di valutazione di incidenza; la manutenzione e gli adeguamenti funzionali delle esistenti sono normati dalla l.r. 12/2010 e s.m.i. e dal relativo regolamento e sono subordinati ad autorizzazione dell'Ente.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comma 1 comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 s.m.i.
4. le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comma 2 comportano la sanzione di cui all'art. 55 c. 1 lett t l.r. 19/09 e s.m.i. nonché il ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 50 c. 1 l.r. 19/09 e s.m.i.
5. Le violazioni ai divieti di svolgere attività di sci-alpinismo, escursionismo a piedi o con racchette da neve in aree opportunamente segnalate e cartografate, disposti ai sensi delle MCSS comportano le sanzioni per esse previste dalla l.r. 19/09 e sm.i..

Art. 8
(Accesso con animali da sella o da soma)

1. L'accesso a cavallo o con altri animali da sella è consentito esclusivamente su strade esistenti e ippovie individuate e segnalate; l'eventuale accesso su sentieri è consentito previa autorizzazione dell'Ente.

2. Il cavallo e altri animali da sella devono essere condotti al passo o al piccolo trotto.
3. L'accesso a cavallo o con altri animali da sella o da soma è vietato nelle aree attrezzate non dotate di apposita zona di sosta.
4. L'accesso degli animali da soma è consentito su piste, strade e sentieri esistenti.
5. Le soste prolungate dei cavalli o di altri animali da sella o da soma all'interno del territorio protetto sono consentite esclusivamente nei rifugi a ciò attrezzati o presso alpeggi o caschine e nel rispetto dei diritti di pascolo.
6. Il personale di vigilanza può in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l'allontanamento immediato dei cavalieri dal territorio protetto.
7. E' concesso l'accesso a cavallo o con altri animali da soma per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali
8. Le violazioni delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 s.m.i.;

Art. 9 (Aree attrezzate)

1. Nelle aree attrezzate è consentita esclusivamente la sosta temporanea.
2. E' vietato l'accesso ai mezzi motorizzati.
3. Nelle aree attrezzate con annessi locali commerciali è consentito l'accesso ai veicoli per il carico e lo scarico delle merci e ai veicoli dei gestori dell'attività.
4. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 s.m.i

Art. 10 (Navigazione sulle acque dei Laghi di Avigliana)

1. Sulle acque del Lago Piccolo di Avigliana è fatto divieto assoluto di navigazione a qualsiasi natante, compresi quelli denominati "belly-boats" ed i natanti e giocattoli radiocomandati.
2. Sulle acque del Lago Grande di Avigliana la navigazione è consentita con le seguenti limitazioni:
 - è fatto divieto assoluto di navigazione a qualsiasi natante in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
 - è fatto divieto assoluto di navigazione a qualsiasi natante da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
 - è fatto divieto assoluto di navigazione a natanti e giocattoli radiocomandati;
 - è fatto divieto assoluto di navigazione per natanti a motore e non, sulla parte di acque, opportunamente segnalate, adiacenti l'imbocco del canale Naviglia;
 - è fatto obbligo di mantenersi a distanza di un minimo di m 10 dalle boe di segnalazione;
 - è fatto divieto di navigazione con l'ausilio del motore, entro una fascia costiera da 100 a 200 metri ad esclusione dei corridoi di attracco individuati nel regolamento di navigazione ;
 - le imbarcazioni munite di motore elettrico, sviluppante una velocità massima di 5 km/h, possono navigare su tutto il Lago Grande fatta eccezione per l'area adiacenti l'imbocco del canale Naviglia ;

- la navigazione a motore è di norma vietata; sono esclusi da tale divieto:
 - a) la navigazione ad un battello di trasporto pubblico non di linea per trasporto persone durante tutto l'anno entro una fascia costiera di salvaguardia da 100 a 200 metri; il battello deve usufruire per l'attracco di uno dei corridoi navigabili segnalati nel Regolamento di navigazione;
 - b) la navigazione, previa autorizzazione dell'Ente, con natanti a motore esclusivamente per motivi di collaudo a seguito di riparazione da parte dell'officina di assistenza nautica presente sul Lago Grande; i collaudi potranno venir effettuati esclusivamente nel periodo compreso dal 15 marzo al 20 ottobre previa segnalazione all'Ente del periodo in cui si effettuano i collaudi; l'officina dovrà usufruire del corridoio di scorrimento segnalato dall'Ente;
 - c) la navigazione a motore per la pratica dello sci d'acqua limitatamente ad un solo motoscafo alla volta per ciascuna delle due scuole di sci esistenti ed alle quali lo stesso appartiene, nel periodo compreso dal 15 marzo al 20 ottobre e nel rispetto dei regolamenti vigenti; il motoscafo dovrà usufruire dei corridoi navigabili entro la fascia dei 100 metri, segnalati dall'Ente; è fatto obbligo alle scuole di sci di comunicare all'Ente il posizionamento ed il colore delle boe di segnalazione.
 - d) è vietata la pratica del wakeboarding.
- è vietata la navigazione ai mezzi nautici predisposti per produrre un aumento del moto ondoso rispetto a quello prodotto dalle imbarcazioni a motore utilizzate per la pratica dello "sci nautico discipline classiche" (DGR n.25-8900 del 04/06/2008)
- 3. Sul Lago Grande di Avigliana sono ammesse manifestazioni nautiche che impegnino solo natanti non motorizzati o motorizzati con motore elettrico previa autorizzazione dell'Ente e sono vietate le manifestazioni sportive competitive e non con mezzi motorizzati, dal 01 ottobre al 31 luglio.
- 4. E' sempre ammessa la navigazione a motore nelle acque del Lago Grande dei mezzi di servizio pubblici e privati adibiti al salvataggio e recupero e del mezzo del titolare del diritto esclusivo di pesca sul Lago Grande.
- 5. E' sempre ammessa la navigazione sulle acque dei Laghi Grande e Piccolo dei mezzi di servizio dell'Ente.
- 6. Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento si rimanda alla Legge regionale n. 2 del 17 gennaio 2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali" e s.m.i.
- 7. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo comportano, a carico degli organizzatori, la sanzione di cui all'art. 55 c. 1 lett r secondo periodo o dell'art. 55 c. 1 lett t e il ripristino dei luoghi ex art. 50 c. 1 l.r. 19/09 e s.m.i. nel caso la manifestazione sia stata svolta in assenza della valutazione di incidenza, qualora necessaria, o in violazione delle prescrizioni imposte a seguito di valutazione di incidenza; le violazioni delle altre prescrizioni contenute nel presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 s.m.i., ad eccezione delle attività vietate dalle MCSS che sono sanzionate ai sensi dell'art. 55 c. 1 lett r secondo periodo o dell'art. 55 c. 1 lett t e dell' art. 50 c. 1 l.r. 19/09 e s.m.i.. Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di navigazione accertate e irrogate dalle autorità competenti.

Art. 11
(Balneazione sulle acque dei Laghi di Avigliana)

1. La balneazione è regolata dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
2. Il presente regolamento vieta la balneazione nelle zone di protezione naturalistica ed ambientale, opportunamente individuate e segnalate sul Lago Grande. Il presente regolamento vieta altresì la balneazione sul Lago Piccolo di Avigliana, ad esclusione delle acque prospicienti la spiaggia dell'area attrezzata FIPSAS, di fronte al bar, tra il Rio Grosso di Trana per una profondità non superiore ai 20 m dalla linea di battigia, ferma restando la non utilizzazione della stazione di pompaggio [del Consorzio](#) delle Gerbole.
3. Le zone di divieto di balneazione sono indicate nella cartografia di cui all'art. 1.
4. Le violazioni dei divieti del presente articolo comma 2 comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 s.m.i.

Art.12 (Attività sub acqua)

1. Le immersioni si possono praticare solo sul Lago Grande da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto secondo le norme e le regole di sicurezza vigenti che normano tale attività.
2. E' vietato praticare immersioni:
 - a) nelle zone mantenute a canneto e nelle zone di protezione naturalistica, ed ambientale e nei siti di riproduzione dell'avifauna e dell'ittiofauna;
3. Il divieto di cui al comma precedente, non si applica:
 - in caso di soccorso
 - per esigenze di monitoraggi o ricerche scientifiche debitamente autorizzate dall'Ente
 - nell'esercizio dei compiti propri di Protezione ambientale o della Protezione civile e nelle relative attività di esercitazione
4. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 s.m.i.
5. Sono in ogni caso fatte salve le sanzioni previste dalla normativa in materia di attività sub acquee accertate e irrogate dalle autorità competenti

Art. 13 (Fuochi e abbruciamenti)

1. L'accensione di fuochi all'aperto a scopo ricreativo è vietata in tutto il periodo dell'anno su tutto il territorio delle aree protette.
2. Nelle aree attrezzate appositamente individuate dall'Ente, è ammesso l'uso di fornelli da campo, di bracieri portatili da barbecue e l'accensione di fuochi negli spazi appositamente realizzati.
3. E' consentito ai proprietari di edifici e agli aventi titolo di utilizzare fuochi per cucinare vivande, bracieri da barbecue e fornelli da campeggio, purché ciò avvenga nelle immediate pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza.

4. L'accensione di fuochi e falò legati a ricorrenze storiche, tradizionali e culturali è consentita previo autorizzazione dell'Ente.
5. Sono vietati l'uso e accensione di lanterne cinesi o congegni similari.
6. L'utilizzo di fuochi d'artificio i cui effetti ricadano sull'area protetta sono soggetti ad autorizzazione ed eventuale Valutazione d'incidenza da parte dell'Ente.
7. Le violazioni dei divieti di cui al comma 5 del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.; la violazione dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00 di cui all'art. 55 c. 1 lett k l.r. 19/2009 e s.m.i. Le violazioni di ai divieti di cui al comma 6 comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 dicui all'art. 55Comma 1 lett p della l.r. 19/2009 oppure quella di cui all'art. 55 comma 1 lett. t della l.r. 19/2009 nel caso l'attività sia stata svolta in assenza di Valutazione d'Incidenza qualora necessaria o in violazione delle prescrizioni poste a seguito di Valutazione d'Incidenza.
8. Per quanto qui non disciplinato e per gli abbruciamenti di materiale vegetale si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei boschi dagli incendi e le sanzioni in esse contenute, comprese quelle previste per inosservanza dei decreti di massima pericolosità per gli incendi boschivi o quelle per inosservanza dei limiti alle accensioni o delle cautele imposti per prevenire il propagarsi del fuoco.

Art. 14 (Attività ciclistica)

1. L'accesso con le biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, è consentito unicamente lungo le strade, lungo i percorsi appositamente individuati dall'Ente e indicati nella cartografia di cui all'art. 1; tale limite non riguarda i proprietari di immobili ed aventi titolo. Le biciclette devono essere condotte ad una velocità contenuta e comunque tale da non arrecare disturbo ai fruitori e alla fauna selvatica.
2. E' fatto obbligo a chi usa biciclette di dare la precedenza ai pedoni, non creare situazioni di pericolo, intralcio ovvero provocare danni all'ambiente.
3. E' vietata la pratica del downhill bike (discesa a forte velocità) e l'utilizzo delle fat bike (biciclette su neve) se non sui percorsi autorizzati dall'Ente.
4. Le violazioni dei divieti del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.

Art. 15 (Campeggio)

1. L'attività di campeggio per mezzo di tende, roulotte, caravan e camper è vietata al di fuori delle aree appositamente autorizzate e attrezzate.
2. È consentito il bivacco con uso di tenda da un'ora prima del tramonto fino a un'ora dopo l'alba, nelle località non servite da campeggi autorizzati, rifugi e bivacchi disponibili.
3. L'Ente può disporre limitazioni al bivacco qualora tale attività determini disturbo ambientale.
4. Per attività di studio e di ricerca, lavorative, agro-silvo-pastorali o per attività organizzate dall'Ente nel rispetto delle finalità delle aree protette è consentito

l'installazione di tende o roulotte e la sosta di camper previa autorizzazione dell'Ente.

5. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i. Le violazioni ai divieti di posizionamento tende opportunamente segnalati disposti ai sensi delle MCSS comportano le sanzioni per esse previste.

Art. 16

(Piste da sci e attività sciistica e transito su terreno innevato)

1. L'utilizzo di mezzi motorizzati su terreno innevato (motoslitte, battipista, cingolati da neve e simili), è normato e sanzionato ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.
2. L'attività sciistica è vietata nell'Area di Particolare pregio del Parco naturale Val Tronca ai sensi del Piano naturalistico.
3. In tutto il territorio del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand è fatto divieto di esercitare lo sci fuoripista. E' consentito l'uso di racchette da neve e di sci di qualsiasi tipo per escursioni sui tracciati corrispondenti alle strade del Parco e nelle aree appositamente individuate nella cartografia di cui all'art. 1 [su cui sono riportate anche le aree di divieto di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo](#).
4. E' consentito l'uso di racchette da neve e di sci di qualsiasi tipo per escursioni, ad esclusione delle zone riportate nei piani d'area e/o nei piani naturalistici in cui tale attività è vietata o in zone individuate sulla base di esigenze di tutela naturalistica con limiti e periodi determinati dall'Ente. Nelle aree incluse all'interno dei comprensori sciistici la frequentazione è regolata dalla normativa vigente.
5. La pratica dell'eliski e la conseguente attività fuoripista sono sempre vietate.
6. La violazione del divieto di cui ai commi 2, 3, 4 comporta la sanzione amministrativa da euro 100.00 a euro 1.000,00 di cui all'art. 55 comma 1 lett. p della l.r. 19/09 e s.m.i.. La violazione di cui all'art. 5 comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 55 comma 1 lett. t della l.r. 19/09 e s.m.i. e l'eventuale ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 50 comma 1 della l.r. 19/09 e s.m.i.

Art. 17

(Sorvolo)

1. Il sorvolo è normato e sanzionato dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.
2. E' vietato il decollo, l'atterraggio e il sorvolo a quote inferiori a 500 m. dal suolo con deltaplani, parapendii e simili, ad esclusione delle attività eventualmente autorizzate dall'Ente.
3. E' vietato l'utilizzo di droni a scopo amatoriale e ludico ricreativo e di modellistica a motore.
4. E' consentito l'utilizzo di droni per scopi professionali previa autorizzazione nominativa rilasciata dal soggetto gestore nella quale vengono indicati luogo, tempo, motivazione dei rilievi tecnici autorizzati. Non possono essere rilasciate autorizzazioni a contenuto generico

5. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.; le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comma 4, comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 55 c. 1 lett r secondo periodo o dell'art. 55 c. 1 lett t l.r. 19/09 e s.m.i. e il ripristino dei luoghi ex art. 50 c. 1 l.r. 19/09 e s.m.i. nel caso l'utilizzo sia stata svolto in assenza della valutazione di incidenza, qualora necessaria, o in violazione delle prescrizioni imposte a seguito di valutazione di incidenza.

Art. 18

(Lavaggio di stoviglie, indumenti e automezzi)

1. E' vietato il lavaggio di stoviglie, di automezzi, di indumenti, persone e animali nelle acque di fontane, sorgenti, corsi d'acqua e specchi d'acqua ferma.
2. E' vietato lo scarico delle acque di lavaggio, comprese quelle provenienti dagli automezzi, al di fuori delle strutture destinate a tale scopo.
3. Le violazioni dei divieti del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all'art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i., fatte salvo le sanzioni previste per inquinamenti derivanti da attività economiche.

Art. 19

(Abbandono di rifiuti)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti derivanti dal consumo di pasti, di bevande, da pic-nic o da altre attività connesse alla fruizione.
2. E' vietato il conferimento di rifiuti prodotti all'esterno del perimetro delle aree protette gestite dall'Ente.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.

Art. 20

(Giochi di guerra)

1. Le attività in qualsiasi modo assimilabili alla guerra simulata sono vietate.
2. Le violazioni del divieto del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 55 c. 1 lett r secondo periodo o dell'art. 55 c. 1 lett t l.r. 19/09 e s.m.i. e il ripristino dei luoghi ex art. 50 c. 1 l.r. 19/09 e s.m.i. nel caso l'attività sia stata svolta in assenza della valutazione di incidenza, qualora necessaria, o in violazione delle prescrizioni imposte a seguito di valutazione di incidenza

Art. 21

(Tutela della flora spontanea)

1. La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea, arbustiva ed arborea sono vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alla attività agricole e selvicolturali ed alla manutenzione ordinaria di sentieri e strade e la raccolta delle specie commestibili più comunemente consumate non soggette a specifiche norme di protezione, ad esclusione del Parco

naturale Val Troncea dove la raccolta è sempre vietata ai sensi della normativa del piano naturalistico.

2. Nelle Riserve naturali degli Orridi di Chianocco e Foresto è sempre vietato il taglio ed il danneggiamento delle piante di leccio e di ginepro oxicedro.
3. E' vietata la raccolta di piante officinali sia ad uso personale che professionale. La coltivazione di piante officinali è consentita previa valutazione di incidenza, o previa autorizzazione dell'ente gestore, qualora quest'ultimo, nel caso specifico, non ritenga necessaria la valutazione di incidenza.
4. Le violazioni dei divieti del presente articolo, comma 1 prima parte, comma 2, e comma 3 prima parte, comportano le sanzioni amministrative di cui all'art. 55 c. 1 lett j della l.r. 19/09 e s.m.i.; le violazioni del divieto del presente articolo comma 1 seconda parte, in relazione alle specie commestibili più comunemente consumate non soggette a specifiche norme di protezione, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all'art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i. La coltivazione di piante officinali in assenza di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni in essa impartite comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 55 c. 1 lett. r secondo periodo L.r. 19/09 e s.m.i. La coltivazione di piante officinali in assenza della prescritta valutazione di incidenza o in violazione delle prescrizioni in essa contenute comporta la sanzione di cui all'art. 55 c. 1 lett. t l.r. 19/09 e s.m.i. e il ripristino dei luoghi ex art. 50 c. 1 l.r. 19/09 e s.m.i.

Art. 22

(Disturbo della quiete e degli habitat naturali)

1. L'uso di apparecchi radio, televisivi, di lettori e riproduttori audio e video e di altre fonti di rumore o sonore, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed alla vita degli animali.
2. E' sempre consentito l'uso degli apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso, attività e manifestazioni autorizzate dall'Ente.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.

Art. 23

(Introduzione di cani e di altri animali da affezione)

1. E' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio, ad esclusione delle limitazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Nel Parco naturale Val Troncea è sempre vietata l'introduzione di cani nell'area di maggior pregio naturalistico individuata dal piano naturalistico e riportate nella cartografia di cui all'art. 1. E' inoltre vietata l'introduzione di cani nelle aree individuate ai sensi delle Misure di Conservazione Sito Specifiche MCSS per la tutela del fagiano di Monte e della Pernice bianca.
3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i cani da lavoro quali quelli utilizzati a supporto dei portatori di handicap, nelle operazioni di vigilanza, soccorso e per pubblico servizio, nei censimenti e nelle attività di controllo faunistico, nella ricerca di animali morti o feriti, nonché i cani al seguito delle mandrie e delle greggi al pascolo, e i cani da slitta impiegati in attività autorizzate purché gli stessi siano costantemente tenuti sotto controllo.

4. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di consentire il controllo dei cani al personale di vigilanza.
5. In caso di smarrimento di cani è fatto obbligo ai proprietari di darne immediata comunicazione all'Ente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli altri animali da affezione.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia sanitaria e di polizia veterinaria, le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.. Per la violazione della seconda parte del comma 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00 di cui all'art. 55 c. 1 lett r secondo periodo della l.r. 19/09 e s.m.i.

Art. 24

(Tutela e gestione della fauna selvatica omeoterma)

1. Per la tutela e la gestione della fauna selvatica omeoterma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 e 33 della l.r. 19/2009 nonché quelle contenute nelle MCSS.
2. E' vietato raccogliere animali selvatici compresi i loro piccoli fatte salve le attività scientifiche autorizzate dall'Ente e degli altri soggetti preposti al rilascio delle specifiche autorizzazioni.
3. E' vietato raccogliere spoglie e parti di animali selvatici, ivi compresi i palchi, le corna ed i crani, rinvenuti sul territorio dell'Ente.
4. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo c. 2 e 3 comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i. e, limitatamente al disturbo delle specie animali, la sanzione amministrativa di € 100,00 di cui all'art. 55, comma 1 lett. i l.r. 19/2009 e s.m.i.
5. La cattura, l'uccisione e il danneggiamento delle specie animali **sono vietati** e comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55 comma 1 lett. i della l.r. 19/2009 e s.m.i. Per le violazioni in materia di caccia, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore.
6. Il divieto di danneggiamento e di uccisione di cui al precedente **comma 5** non si applica nel caso di operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nell'applicazione di norme di polizia veterinaria, fitopatologia, sanitaria, igienica e forestale.

Art. 25

(Tutela e gestione della fauna selvatica non omeoterma)

1. Il presente articolo disciplina la tutela e la gestione di specie della fauna selvatica non omeoterma (rettili, anfibi e invertebrati).

2. Per la tutela e la gestione della fauna selvatica non omeoterma, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 e 33 della l.r. 19/2009 nonché quelle contenute nelle MCSS.
3. La raccolta, il danneggiamento e l'uccisione di specie di fauna selvatica non omeoterma sono vietati fatto salvo il caso fortuito o di necessità.
4. Il divieto di danneggiamento e di uccisione di cui al precedente comma 4 non si applica nel caso di operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nella applicazione di norme di polizia veterinaria, fitopatologia, sanitaria, igienica e forestale.
5. L'Ente con specifico provvedimento può individuare specie di elevato valore conservazionistico presenti sul territorio e meritevoli di particolare tutela.
6. Sono ammessi interventi di cattura, di raccolta, di immissione e di prelievo di specie della fauna selvatica non omeoterma se finalizzati allo studio, alla conservazione e al ripristino dell'equilibrio faunistico e ambientale, sulla base di provvedimenti adottati dai soggetti competenti e comunque autorizzati dall'Ente.
7. E' ammesso l'allevamento di fauna selvatica non omeoterma per scopi alimentari o di ripopolamento previa autorizzazione dell'Ente.
8. Le violazioni dei divieti di cui al comma 3 comportano la sanzione di euro 200,00 aumentata di euro 100,00 per ogni esemplare catturato, ucciso o danneggiato. La raccolta, il danneggiamento e l'uccisione delle specie inserite negli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) e di quelle individuate nel provvedimento di cui al comma 5 comportano la sanzione da euro 500,00 a euro 5.000,00 di cui all'art. 55 comma 1 lett. r, 2° periodo della l.r. 19/09 e s.m.i.. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55 c. 1 lett. r secondo periodo ovvero quella di cui all'art. 55 c. 1 lett t l.r. 19/09 e s.m.i. e il ripristino dei luoghi ex art. 50 c. 1 l.r. 19/09 e s.m.i. nel caso l'attività sia stata svolta in assenza della valutazione di incidenza, qualora necessaria, o in violazione delle prescrizioni imposte a seguito di valutazione di incidenza.

Art. 26 **(Esercizio della pesca)**

1. E' consentita la pesca della fauna ittica nelle acque delle aree protette gestite dall'Ente nei limiti delle leggi e delle disposizioni vigenti in materia, in osservanza della MCSS ad esclusione di quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e da altre aree eventualmente individuate dall'Ente gestore.
2. Nel Parco dei Laghi di Avigliana è vietata la pesca nelle seguenti aree di protezione: **Lago Piccolo:** nel canale Meana di collegamento tra i due laghi; Rio Grosso proveniente dalla torbiera di Trana; riservino di rifugio e ripopolamento, opportunamente segnalato su sponda nord – ovest. **Lago Grande:** sponda di ingresso del canale Meana per una lunghezza di 200 metri; riservino di rifugio e ripopolamento zona innesco canale Naviglia opportunamente segnalato; tutto il canale Naviglia.
3. Nel Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand è consentito l'esercizio della pesca sportiva esclusivamente presso il lago Laune in Comune di Sauze d'Oulx.
4. E' facoltà dell'Ente in accordo con le amministrazioni competenti modificare le aree di divieto di pesca
5. Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca riconosciuti ai sensi della legislazione vigente.

6. I ripopolamenti sono autorizzati dall'Ente ai sensi dell'art. 33 della l.r. 19/2009 e s.m.i. e delle MCSS. E' vietata in ogni caso l'immissione in natura di specie alloctone.
7. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo, comma 2 sono sanzionate ai sensi delle vigenti leggi sulla pesca come previsto dall'art. 26 del MCSS e dall'art 21 lett. m della parte normativa del Piano di Gestione della ZSC/ZPS Laghi di Avigliana.
Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del comma 3 comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1000,00 di cui all'art. 55 comma 1 lett. p. della l.r. 19/09 e s.m.i. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui al comma 6 comportano la sanzione amministrativa di cui all'art. 55 comma 1 lett. r 2° periodo, oppure quella di cui all'art. 55 comma 1 lett. t l.r. 19/09 e s.m.i. nel caso l'attività sia stata svolta in assenza di valutazione d'incidenza qualora necessaria o in violazione delle prescrizioni imposte a seguito di valutazione d'incidenza.

Art. 27

(Introduzione di armi e di strumenti di distruzione e di cattura)

1. L'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo e di cattura è disciplinata dalla L. 394/91 e dell'art. 34 bis della l.r. 19/2009.

Art. 28

(Pascolo di animali ed attraversamento di mandrie)

1. Il pascolo del bestiame è consentito esclusivamente a chi ne ha titolo e nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale vigente e nelle norme contenute dagli strumenti di pianificazione e di gestione previste dalla l.r. 19/2009 e s.m.i., dalle Misure di Conservazione e dalle Misure di Conservazioni Sito Specifiche.
2. E' fatto obbligo agli aventi diritto di cui al comma 1 di provvedere allo smaltimento dei rifiuti e al recupero di tutte le recinzioni mobili presenti sul territorio di pascolo a fine periodo di monticazione.
3. L'attraversamento di mandrie in transumanza è consentito, ad esclusione delle aree o nei limiti individuati dagli strumenti di pianificazione e di gestione previste dalla l.r. 19/2009 e s.m.i..
4. E' facoltà dell'Ente gestore stabilire eventuali limiti altitudinali di pascolo al fine di tutelare la vegetazione rupicola, delle vallette nivali o di altri contesti di rilevanza conservazionistica.
5. Fatte salve le sanzioni previste dalle normative di settore, le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comma 2, 3 e 4 comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all'art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.

Art. 29

(Apicoltura)

1. Il collocamento degli apiari deve avvenire nel rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente e comunque senza interferire con la fruizione della sentieristica.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalle normative di settore, le violazioni dei divieti e delle prescrizioni della seconda parte del comma precedente comportano la

sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all'art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.

Art. 30
(Raccolta di funghi e di prodotti del sottobosco)

1. La raccolta, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei ed ipogei e degli altri prodotti del sottobosco, anche non commestibili, sono regolati dalle leggi regionali vigenti in materia salvo specifiche limitazioni previste dal piano naturalistico o di gestione all'interno dei Siti della Rete Natura 2000.
2. Nel Parco naturale Val Troncea è vietata la raccolta di funghi e prodotti del sottobosco ai sensi del Piano Naturalistico.
3. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del comma 1 prima parte comportano le sanzioni amministrative previste dalla legge regionale di settore. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni contenuti nel comma 1 seconda parte (Piani Naturalistici) e del comma 2 del presente articolo, comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.

Art. 31
(Raccolta di rocce e di minerali)

1. La raccolta e il danneggiamento di rocce e minerali sono vietati.
2. L'Ente può autorizzare la raccolta esclusivamente per finalità scientifiche e/o didattiche, con provvedimento personale, motivato e temporalmente limitato, disciplinante le modalità relative alla raccolta nonché alla loro destinazione.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione dei divieti e delle limitazioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00 di cui all'articolo 55, comma 1 lett k della l.r. 19/2009 e s.m.i.
4. Ad integrazione delle presenti disposizioni, si applicano altresì le norme contenute nella l.r. 51/95 e s.m.i. e le relative sanzioni

Art. 32
(Asportazione di materiali archeologici, speleologici e paleontologici)

1. L'asportazione di materiali archeologici, speleologici e paleontologici è vietata e sanzionata dalla normativa di settore.
2. E' vietato l'utilizzo di metal detector.
3. La violazione del divieto di cui al c. 2 comporta la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.

Art. 33
(Commercio ambulante)

1. Il commercio ambulante è vietato.
2. E' esclusa dal divieto di cui al comma 1 la vendita di prodotti derivanti dall'attività di selvicoltura, dall'allevamento e da attività connesse, comprese la lavorazione e la

trasformazione dei prodotti aziendali, esercitate all'interno delle aree protette o nei territori circostanti.

3. Il commercio ambulante è consentito in occasione di fiere, feste patronali, tradizionali, manifestazioni sportive ed altre manifestazioni organizzate dagli Enti pubblici e autorizzate dall'Ente.
4. E' facoltà dell'Ente gestore praticare l'attività di commercio ambulante connessa a quella di promozione e informazione relativa al territorio in gestione.
5. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.; si applicano le sanzioni previste dall'art. 50 c. 1 l.r. 19/09 e s.m.i. qualora l'attività di commercio ambulante non autorizzata avrebbe richiesto, per essere esercitata, l'avvio della procedura di valutazione di incidenza.

Art. 34 (Cartelli pubblicitari e insegne)

1. Su tutto il territorio delle aree naturali in gestione è vietata l'apposizione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività economiche e di fruizione che si svolgono nell'area dell'Ente o nelle immediate vicinanze, per le quali debbono essere richieste apposite autorizzazioni.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.
3. Si applicano le norme e le sanzioni previste in materia di inquinamento luminoso dalla l.r. 31/2000 e s.m.i.

Art. 35 (Attività fotografica e cinefotografica)

1. Nelle aree protette dell'Ente sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva, purché non arrechino danno o disturbo all'ambiente ed in particolare alla fauna.
2. L'Ente ha la facoltà di limitare temporaneamente l'attività fotografica o cinematografica per motivi di salvaguardia o tutela ambientale con particolare riferimento alla fauna.
3. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di comprovato interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente, che può richiedere un corrispettivo che verrà stabilito secondo un tariffario stabilito dall'Ente gestore.
4. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area protetta e nel rispetto delle norme sulla privacy.
5. La posa di capanni, fototrappole o altre forme di appostamento per le attività normate dal presente articolo deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente.
6. L'utilizzo di richiami acustici di qualsiasi genere, ai fini dell'attività fotografica o cinefotografica, è sempre vietato.

7. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale, nonché della tranquillità dei luoghi delle aree protette.
8. L'Ente di gestione può richiedere copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
9. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell' "Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie".
10. Le violazioni dei divieti e delle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i. Sono fatte salve le misure più restrittive in materia contenute nelle MCSS e le relative sanzioni.

Art. 36 (Tariffe e rimborsi spese)

1. L'Ente può, d'intesa con la comunità delle aree protette, introdurre biglietti d'ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa, stabilire tariffe per il parcheggio nelle aree appositamente individuate e introdurre tariffe per servizi che l'Ente eroga.
2. L'Ente inoltre definisce l'importo dei rimborsi per le spese di segreteria e di emissione delle autorizzazioni previste nel presente regolamento e per le notifiche delle sanzioni.
3. L'Ente ha la facoltà di richiedere dei depositi cauzionali a garanzia dell'esatta esecuzione degli adempimenti richiesti nelle fasi autorizzative.
4. Il mancato pagamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.

Art. 37 (Autorizzazioni in deroga)

1. L'Amministrazione dell'Ente, può concedere deroghe alle norme previste dal presente regolamento per fini scientifici didattici, di studio e per lo svolgimento delle attività agro silvo pastorali purché non contrastino con disposizioni legislative dello stato e della regione ovvero siano di competenza di altri organi od autorità.
2. Le autorizzazioni in deroga sono motivate, personali e a termine. Non possono essere concesse autorizzazioni a contenuto generico.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono esibite, a richiesta, al personale di vigilanza dell' Ente.
4. Il personale dell'Ente può agire in deroga a quanto disposto dal presente regolamento sulla base di specifiche indicazioni o programmi dell'Ente.
5. La violazione del comma 3 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i.

Art. 38 (Danneggiamenti)

7. Salvo quanto previsto dall'art. 635 c.p., è vietato il danneggiamento di beni di proprietà o comunque gestiti o utilizzati dall'Ente, anche nell'esercizio di attività lecite o comunque autorizzate.
8. Salvo che il fatto non costituisca reato, e fatte salve le norme previste dalla l.r. 19/2009 e s.m.i., le violazioni dei divieti del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00 di cui all' art. 55 c. 1 lett. p della l.r. 19/2009 e s.m.i. oltre al risarcimento del danno.

Art. 39 (Misure di ripristino)

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano, laddove possibile, il ripristino, a cura e in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento dell'Ente. Con tale provvedimento possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino. E' comunque fatta salva la possibilità da parte dell'Ente di ordinare il risarcimento per la somma equivalente. La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Il provvedimento è assunto entro 60 giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione.
3. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
4. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, l'Ente provvede di ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.
5. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 4 di cui al presente articolo sono utilizzate per finalità di salvaguardia, intervento di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
6. E' fatta comunque salva l'applicazione di sanzioni previste da altre normative vigenti.

Art. 40 (Procedure amministrative e contenzioso)

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano, ai sensi della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i., le norme di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i.
2. Le somme riscosse ai sensi del presente regolamento sono iscritte al bilancio dei soggetti beneficiari individuati dalle norme applicate.
3. Le somme riscosse a titolo di rivalsa per i danni di cui all'art. 38 sono computate a Bilancio dell'Ente e destinate alla riduzione dei luoghi e delle cose danneggiate nel pristino dello stato, salvo che il danneggiante non vi abbia provveduto personalmente.
4. Il pagamento delle somme di cui al comma 3 del presente articolo non costituisce titolo per la concessione al trasgressore delle cose danneggiate.
5. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla L.r. 19/09 e L.r. 32/82, L.r. 24/2007 e alla L.r. 2/2009 alle quali si fa riferimento nel presente regolamento è periodicamente aggiornata ai sensi di legge

Art. 41 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidata al personale di vigilanza di cui all'art. 21 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i..

Allegati Cartografia Navigazione Avigliana

NAVIGAZIONE LAGHI DI AVIGLIANA

